



COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA N. 9 DEL 22/04/2024

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2024
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** del giorno **VENTIDUE** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Richiamato l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;

Considerato che nel Comune di Pontestura non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *"Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale."*

Vista la Sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale, secondo cui *"la norma statale (sui diritti di rogito) si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"*.

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2516/2016 pubblicata il 28/09/2016, secondo cui, riprendendo la Sentenza 1539/2016 sopra richiamata, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 307/2016 pubblicata il 03/10/2016, secondo cui, riprendendo le Sentenze 1539/2016 e 2516/2016 sopra richiamate, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali che operano in Comuni privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 762/2016 pubblicata il 29/09/2016, che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti;

Vista la Sentenza del Tribunale di Taranto – Giudice del Lavoro n. 3269/2016 pubblicata il 17/10/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano a tutti i segretari comunali operanti in comuni privi di personale dirigenziale, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza;

Vista la Sentenza del Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro n. 1486/2016 pubblicata il 25/11/2016, che ha riconosciuto i diritti di rogito ai segretari comunali che operano in enti privi di dirigenti, indipendentemente dal loro inquadramento professionale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Verona – Giudice del Lavoro n. 23/2017 pubblicata il 26/01/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento espresso in materia dal Tribunale di Milano;

Vista la Sentenza del Tribunale di Monza – Giudice del Lavoro n. 46/2017 pubblicata il 31/01/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro n. 411/2017 pubblicata il 20/04/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale. Priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscrive solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2017 pubblicata il 18/05/2017 che, ribaltando la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 817/2016, accerta il diritto a percepire i diritti di rogito da parte dei segretari comunali che operano nei Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 1386/2017 pubblicata il 26/06/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in materia di diritti di rogito ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n. 77/2017 pubblicata il 18/07/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n. 78/2017 pubblicata il 18/07/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Sassari – Giudice del Lavoro n. 507/2017 pubblicata il 09/08/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Parma – Giudice del Lavoro n. 250/2017 pubblicata il 26/10/2017 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 438/2017 pubblicata il 08/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 446/2017 pubblicata il 13/11/2017 secondo cui l'Amministrazione deve farsi carico di pagare gli oneri riflessi di propria competenza;

Vista la Sentenza del Tribunale di Tivoli – Giudice del Lavoro n. 1052/2017 pubblicata il 14/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2960/2017 pubblicata il 14/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Giudice del Lavoro n. 2465/2017 pubblicata il 29/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro n. 65/2018 pubblicata il 21/02/2018 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro n. 66/2018 pubblicata il 21/02/2018 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Treviso – Giudice del Lavoro n. 121/2018 pubblicata il 01/03/2018, che fa riferimento ad un ricorso collettivo promosso da sei Segretari Comunali;

Vista la Sentenza del Tribunale di Trani – Giudice del Lavoro n. 1035/2018 pubblicata il 11/05/2018;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 24 luglio 2018 N. 18/SEZAUT/2018/QMIG che recita:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa ed alla giurisprudenza consolidata relativa alle sentenze sopra richiamate, il Segretario Comunale ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Visto che nel periodo dal mese di gennaio al mese di marzo 2024 il Comune di Pontestura ha riscosso la somma complessiva di euro 1.188,31 per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale;

Considerato che la somma per i diritti di segreteria, deve essere ricondotta al 1/5 dello stipendio annuo in godimento e considerato che in tale periodo il Segretario Comunale ha percepito compensi per il servizio di segreteria per un importo che risulta non superiore al quinto del compenso per diritti di rogito;

Preso atto che l'IRAP e gli oneri previdenziali di competenza del datore di lavoro devono essere posti a carico dell'Ente;

DETERMINA

1) di approvare la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi dal mese di gennaio al mese di marzo 2024 per contratti rogati nello stesso periodo dai Segretari Comunali in servizio per un ammontare complessivo di euro 1.188,31 oltre oneri previdenziali ed IRAP;

2) di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, a favore del Segretario Comunale rogante Dr. SCAGLIOTTI Pierangelo, la somma di € 1.188,31 dando atto che rispettano il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento;

3) impegnare e contestualmente di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, a favore del Segretario Comunale rogante Dr.SCAGLIOTTI Pierangelo, la somma di € 1.188,31 pari al 100% dei diritti di segreteria introitati dando atto che il segretario rimane nel limite di 1/5 dello stipendio annuo;

4) di imputare la spesa di euro 1188,31 alla Missione 01.02.1.101 del Bilancio di previsione 2024/2026, anno 2024, che prevede la necessaria disponibilità.

5) di imputare la spesa per oneri riflessi CPDEL (23,8%) per euro 294,70 alla missione 01.02.1.101 del bilancio 2024/2026 anno 2024 ed IRAP (8,5%) per euro 100,98 alla Missione 01.02.1.102 del Bilancio di previsione 2024/2026 anno 2024 che prevede la necessaria disponibilità.



Il Responsabile del Servizio
F.to: SCAGLIOTTI dr.Pierangelo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pontestura, li 22/04/2024



Il Responsabile del Servizio
F.to QUIRINO Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Pontestura, li 18/10/2024



L'incaricato
F.to SCAGLIOTTI dr.Pierangelo

R.P.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Pontestura, li

dr.Pierangelo

L'incaricato SCAGLIOTTI